



Associazione Comitato Ara Di Norma

Sede Legale Via Algidus cv.185 - 00076 Lariano (Rm)
C.F. e P.I.12425911000



Verbale n° 3 Assemblea Ordinaria dei soci.-

L'anno 2026, Il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 21:00 in prima convocazione, presso la sede dell'Associazione, sita in Lariano (RM) Via Algidus nr.185, si è riunita L'Assemblea generale dei Soci dell'Associazione "Comitato Ara di Norma" ai fini della trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, di cui all'Avviso di Convocazione fatto recapitare a tutti soci nel rispetto dei termini statutari Art. 15.

Si passa alla trattazione dei punti da deliberare di cui al seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di adozione di un nuovo Statuto che risulti conforme alle prescrizioni normative di cui al D.lgs. n. 117/2017 ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quale Associazione di Promozione Sociale – *delibere conseguenti*;
2. Proposta di non procedere alla nomina dell'Organo di controllo – *delibere conseguenti*.
3. Eventuali e Varie:

Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Sig. Stefano PETRILLI, in qualità di Presidente dell'Assemblea, constatato che è presente:

- la compagine sociale al completo, così come riportato nel foglio presenze agli atti della presente seduta;
- il Consiglio Direttivo in carica in tutti i suoi componenti;
- della regolarità della convocazione come da Art. 15 dello Statuto;

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati, ed invita:

il Socio e Consigliere Segretario Dell'Associazione Sig. Luciano ASCENZI a redigere il presente verbale.





Handwritten text in blue ink, consisting of two long, parallel diagonal lines forming a narrow column across the page.

1° punto O.d.G. –

Il Presidente, in merito alla trattazione del **primo punto** all'Ordine del Giorno, al fine di rispondere meglio alle finalità associative e per un miglior raggiungimento dello scopo sociale, propone all'Assemblea dei Soci di deliberare sull'**adozione di un nuovo Statuto** che, sostituendo il testo dello statuto adottato dall'Associazione in data 21.06.2013 (cfr. Agenzia delle Entrate – Ufficio di Frascati - 26.06.2013 - n. 3929 - Serie 3), risulti conforme alle prescrizioni normative di cui al D.lgs. n. 117/2017 (*Codice del Terzo Settore*) ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quale Associazione di Promozione Sociale.

A questo punto il Presidente prende in esame lo Statuto, nei suoi **28 articoli** di cui si compone, dando principalmente evidenza di quelle che sono le disposizioni statutarie che recependo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 (*Codice del Terzo Settore*) novano lo Statuto attualmente vigente.

Durante la trattazione dei singoli articoli d'interesse il Presidente fornisce agli Associati i chiarimenti di volta in volta richiesti.

L'Assemblea Generale dei Soci, terminata l'illustrazione della proposta modifica, approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'**"ASSOCIAZIONE COMITATO ARA DI NORMA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, nei suoi **28 (ventotto)** articoli di cui si compone e che allegato al presente verbale, sotto la **lettera "A"**, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2° punto O.d.G. –

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla nomina dell'Organo di controllo di cui all'art. 20 del nuovo Statuto non sussistendone l'obbligo in relazione alle nuove disposizioni normative vigenti ed avendo riguardo ai volumi operativi dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci, all'unanimità, approva.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che letto agli intervenuti, viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità lo approva.

La seduta è sciolta alle ore 22:50.

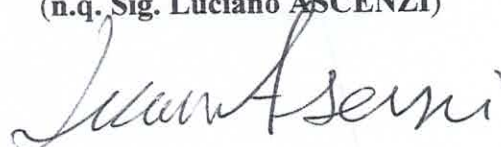
Il Presidente dell'Assemblea

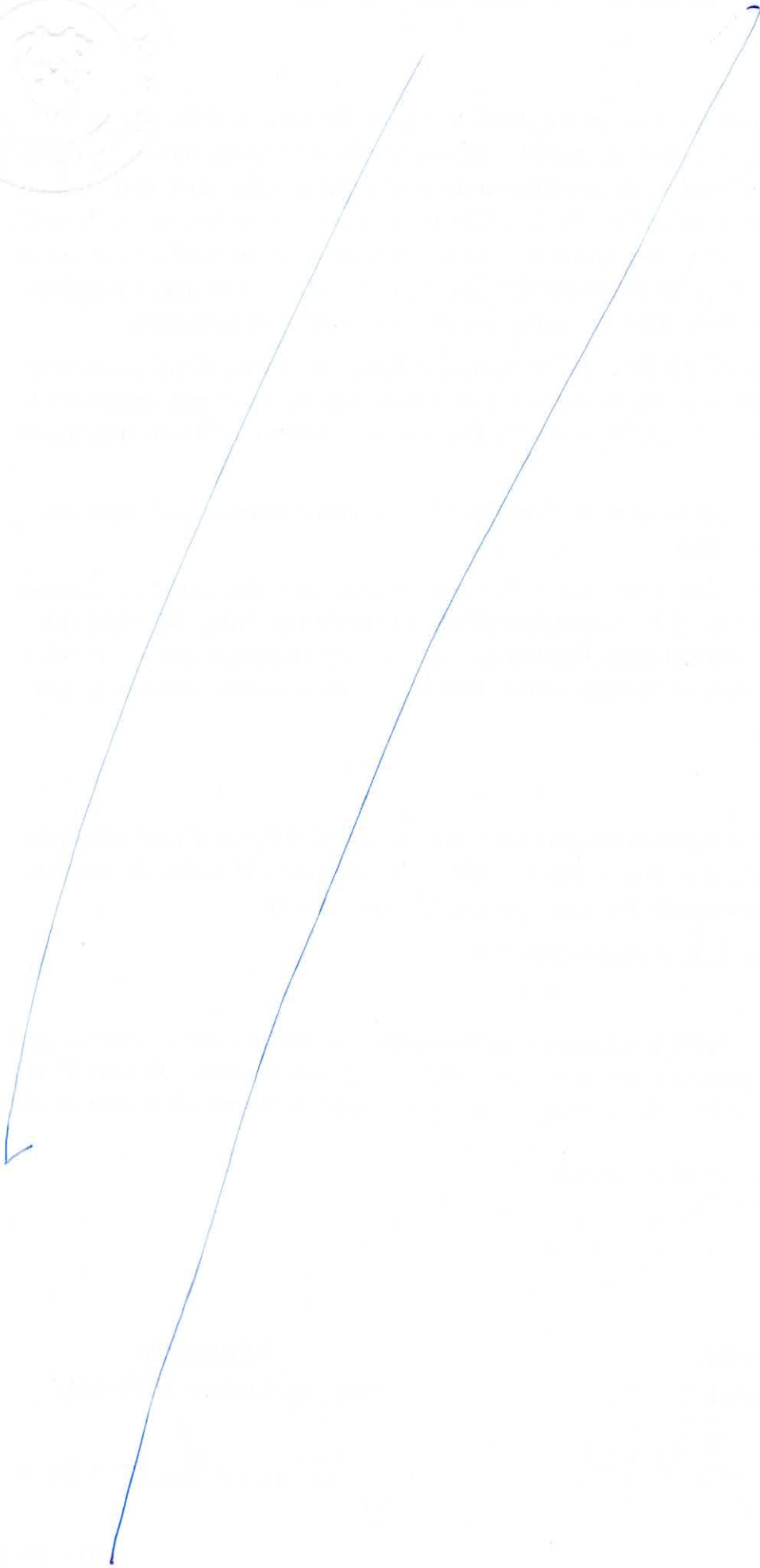
(n.q. Sig. Stefano PETRILLI)



Il Segretario

(n.q. Sig. Luciano ASCENZI)





I Soci intervenuti

Stefano PETRILLI

Alessandro CAVOLA

Giuliano PETRILLI

Modesto SILVANO

Luciano ASCENZI

Emiliano BENCIVENGA

Fabio MARCELLI

Stefano PANTONI

Gisella PETRILLI

Francesco FELCI

Valter LEONI

Claudio CAPONERA

Davis DEL ZANNO

Daniela CALICIOTTI

Lorraine CIONCOLONI



STATUTO
ASSOCIAZIONE COMITATO ARA DI NORMA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE COMITATO ARA DI NORMA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", o, anche in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE COMITATO ARA DI NORMA - APS" (d'ora innanzi, l'"Associazione").
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS), adotta la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle disposizioni normative di cui al D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – da qui in avanti per brevità anche CTS), dal codice civile e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di **Lariano (RM) – 00076** - in **Via Via Algidus, 185**.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.



Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Scopo e oggetto

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano a titolo meramente esemplificativo sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona, della democraticità della struttura e della elettività delle cariche sociali.
2. L'Associazione si propone nel rispetto dei principi sopra enunciati, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, anche in forma associata, di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e promuovere la cultura, le tradizioni, l'enogastronomia e la storia del Comune di Lariano in tutti i suoi aspetti ed attori.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione si propone, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati ed in coerenza con le proprie finalità ed attività istituzionali, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*cfr.* lettera **d**), comma 1, art. 5, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (*cfr.* lettera **e**), comma i, art. 5, del Codice del Terzo Settore);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*cfr.* lettera **f**), comma 1, art. 5, del Codice del Terzo Settore);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*cfr.* lettera **i**),

comma 1, art. 5, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*cf.* lettera **k**), comma 1, art. 5, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (*cf.* lettera **u**), comma 1, art. 5, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).

Art. 5 – Attività

1. Per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, l'Associazione si propone di:
 - a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale etc.) che servano a valorizzare il territorio in cui si opera, la sua cultura enogastronomica e le sue tradizioni e che possano essere apprezzate dai turisti ma anche dagli stessi residenti e che siano atte a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile in tutte le sue manifestazioni;
 - c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - e) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo

svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici anche per gruppi scolastici al fine di favorire la conoscenza del territorio e la cultura del medesimo);

- f) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.
- g) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

L'Associazione può inoltre svolgere, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6, del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché ad esse secondarie e strumentali, anche secondo i criteri e i limiti come definiti da specifico Decreto ministeriale. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

2. L'Associazione pertanto potrà, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati, l'Associazione potrà mettere in atto nei loro confronti, ancorché laddove previsto, nei confronti della generalità della collettività estranea all'Associazione, tutti quei servizi strettamente complementari quali la gestione di locali da adibire in particolare a sale di formazione, incontro ed aggregazione; la somministrazione di alimenti e bevande; servizi di vendita e merchandising. Tutti i servizi sociali e complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà quindi compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, in alcun caso in modo prevalente rispetto alle attività istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi e nel rispetto dei vincoli di bilancio. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso interamente ed esclusivamente a beneficio dell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

3. L'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CTS.
4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
5. L'Associazione può essere contraddistinta da un logo, marchio o sigla, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e sono i segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i soci li potranno utilizzare per attestare la propria iscrizione.

Art. 6 - Volontari e lavoratori dipendenti

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall' articolo 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 36¹ comma 1 del CTS.

Art. 7 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore²; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

¹ Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati.

² numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.



2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Possono presentare richiesta di adesione, le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono essere ammessi come associati coloro i quali abbiano compiuto il 16° anno di età, previo consenso scritto da parte dei genitori ovvero di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
5. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8, lettera f), art.148 del TUIR).

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di

voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 9 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso;**
- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 10 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;
- b) dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Delegazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.
- e) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.

2. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Delegazione a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio di Delegazione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle rendite del patrimonio medesimo e delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) **l'Assemblea degli Associati;**
- b) **il Consiglio Direttivo;**
- c) **il Presidente;**
- d) **l'Organo di controllo (eventuale).**

3. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 12 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5, del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo



richiedano particolari motivi, dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto ovvero del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo Posta Elettronica Certificata ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine (Raccomandata A.R. – Raccomandata a mano - Mail).

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti degli intervenuti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria in prima convocazione il voto favorevole della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di

videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 16 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
4. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 12, comma 6, del presente Statuto.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo o rendiconto e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto



dall'art. 36, del D.lgs. n. 117/2017³;

- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7, comma 3, del presente statuto;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

³ Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 19 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio o rendiconto dell'Associazione oltre all'eventuale preventivo.

Art. 20 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017⁴.
- Il componente dell'Organo di controllo, scelto tra gli Associati, dura in carica tre anni, è rieleggibile e nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS, può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla sua competenza ed in quanto iscritto nel registro dei revisori legali, stabilendone anche il compenso per tutta la durata del suo mandato.
2. L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

⁴ la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n.117/2017⁵, la revisione legale dei conti.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati – tenuto dal Consiglio Direttivo, consultabile dagli associati che ne possono, a richiesta, estrarne copia;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale - tenuto dal Consiglio Direttivo, consultabile dagli associati e dai volontari che ne possono, a richiesta, estrarne copia;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea – tenuto dal Consiglio Direttivo, consultabile dagli associati che ne possono, a richiesta, estrarne copia;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo– tenuto dal Consiglio Direttivo, consultabile dai Consiglieri e dall'Organo di controllo che ne possono, a richiesta, estrarne copia. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro ma non di estrarne copia;
 - libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato - tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;

⁵ Le associazioni ... devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

- 
- erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi (*cfr.* art. 7 – *Raccolta Fondi* – D.lgs. n. 117/2017);
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale, ai sensi dell'art. 6, del D.lgs. n.117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (come previsto dal comma 8, lettera a), art.148 del TUIR).
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È, comunque, facoltà dell'Associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 23 – Ricezione di finanziamenti

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione, non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero effettuato da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto

dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale;

c) gli Associati possono effettuare solamente finanziamenti infruttiferi di interessi.

Art. 24 - Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.
2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 25 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.





Art. 26 - Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Può essere predisposto nella forma del Rendiconto di cassa ovvero nella forma più articolata del Bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione predisposta dal Consiglio Direttivo, il tutto conformemente a quanto sancito dagli articoli 13⁶ e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati entro 120 giorni o 180 giorni qualora lo richiedano particolari motivi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12, comma 4, del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute, come da delibera Assembleare ad Associazioni o Enti anche del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore competente territorialmente di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

⁶ Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa

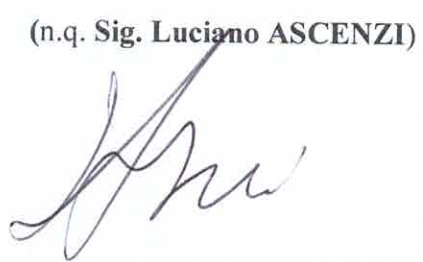


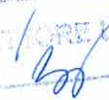
Nuovo Statuto, composto da numero **28** (*ventotto*) articoli, così come approvato dall'Assemblea degli Associati nella seduta del 31.03.2026.

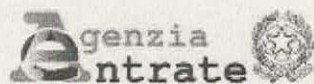
Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario

(n.q. Sig. Stefano PETRILLI)


(n.q. Sig. Luciano ASCENZI)


AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA U.T. di VELLETRI
N. <u>3</u>
Serie ... <u>134</u>
Data ... <u>21/04/2026</u>
REGISTRATO CON EURO 200 + MARCHE DA BOLLO (TOT) <u>12</u>
IL DIRETTORE U.T. 



DIREZIONE PROVINCIALE DI: III DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VELLETRI

Registrazione di Atto Privato

Il 21/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJ2 , serie 3 , numero 134

data di stipula: 31/03/2026

ident.vo telematico: TJ226L000134000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 12425911000

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

PTRSFN66P05L719F	SCNLCN81H02H501V	12425911000		
------------------	------------------	-------------	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

